Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 9 aprile 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente la formazione del Governo . Pag. 2994

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **1095.**

Modificazione alla dotazione organica del ruolo speciale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110 . . . . . Pag. 2995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1096.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 2995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1097.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 2995

1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **56.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 2996

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 1° settembre 1983.

Istituzione del servizio « fac-simile » tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato « Telefax ». Pag. 2997

Ministero del tesoro

DECRETO 11 febbraio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° gennaio 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 4.750 miliardi . . . . Pag. 2998

DECRETO 11 febbraio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° gennaio 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi . . . . Pag. 2999

Ministero delle finanze

DECRETO 2 aprile 1984.

Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'Automobile club d'Italia per spese generali nell'anno 1983 Pag. 2999

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa . . . . Pag. 3000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 3000

Ministero della sanità: Revoche di registrazioni di specialità medicinali . . . . Pag. 3003

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare. Pag. 3004

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Sostituzione di componenti la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero . . . . . . Pag. 3004

Provvedimenti concernenti i magazzini generali Pag. 3004

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/82 Pag. 3004

Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale agli istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito in legge n. 33/80. Pag. 3005

Ripartizione di risorse finanziarie tra le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 308/82. Pag. 3006

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota 1983 del fondo sociale equo canone ai sensi della legge n. 392/78 . . . Pag. 3006

Assegnazione della somma di 7 miliardi di lire alla regione Marche da destinarsi alle esigenze di investimento dell'Istituto nazionale di riposo e cure per anziani ai sensi della legge n. 833/78 . . . Pag 3006

Ordine al merito della Repubblica italiana: Avviso di rettifica all'elenco delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ». (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 50 del 20 febbraio 1984) . . . Pag. 3006

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento d'ufficio della « Stalla sociale di Villa Santina - Invillino - Soc. coop. a r.l. », in Invillino di Villa Santina, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 3006

Regione Lombardia:

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Tremenico, Piazzatorre, Montodine, Cimbergo, Uggiate Trevano, Fino del Monte, Piuro, Chieve, Ghedi, Soncino, Scaldasole, Perledo e Lodi Vecchio . . . . . . Pag. 3006

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Buccinasco, Milano, Bosisio Parini, Turbigo, Settala, Castellucchio, S. Rocco al Porto, Collio, Zelo Surrigone, Limido Comasco, Darfo Boario Terme e Bagolino . Pag. 3007

Variante al programma di fabbricazione del comune di Barni . . . . Pag. 3007

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso, per titoli integrato da colloquio, ad un posto di preside nella scuola magistrale secondo il metodo « Montessori » di Roma . . . . Pag. 3008

Concorso pubblico, per titoli, a cinque posti di custode nella carriera ausiliaria degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano . . . . Pag. 3012

Concorsi a posti di tecnico dietista, tecnico di radiologia medica e tecnico esecutivo presso l'Università di Genova. Pag. 3014

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso di rettifica al bando riguardante l'indizione di concorsi pubblici, per soli esami, nel profilo professionale di capo tecnico, quarta categoria del personale, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste e Genova. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 86 del 27 marzo 1984). . . . . . Pag. 3014

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3014

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 5.

Modifica alla legge regionale 2 aprile 1979, n. 14. Pag. 3015

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 6.

Integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, concernente: « Disciplina dei mercati all'ingrosso ». Pag. 3015

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. Pag. 3015

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 8.

Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione . . . . Pag. 3016

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 9.

Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte . . . . . Pag. 3020

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1984, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984. Pag. 3023

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. 11.

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto le piccole derivazioni . . Pag. 3023

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data 6 aprile 1984, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato i senatori Nicola Trotta ed Eugenio Tarabini Sottosegretari di Stato, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Tesoro.

(1925)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **1095.**

Modificazione alla dotazione organica del ruolo speciale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1982, registro n. 13, foglio n. 16, con il quale, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in aderenza alle tabelle di equiparazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che la dotazione della sesta qualifica funzionale amministrativa è da ridurre da sei ad uno in quanto le altre cinque unità sono da riferire alla corrispondente sesta qualifica funzionale tecnica in relazione alla posizione rivestita dagli inquadrandi nel ruolo di provenienza;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1982, registro n. 13, foglio n. 16, la dotazione organica prevista in sei unità per la sesta qualifica funzionale amministrativa, va ripartita in una unità amministrativa e cinque tecniche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

MANNINO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1983
Registro n. 11 *Agricoltura, foglio n.* 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1096.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 116, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

complementi di chimica organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1097.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chirurgia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 56.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accedemiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 427, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica, che cambia denominazione in scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera, è soppresso e sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera

Art. 427. — E' istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera che conferisce il diploma di specialista in fisica sanitaria ed ospedaliera.

Art. 428. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 429. — La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari ed ospedalieri da impiegarsi presso ospedali o unità sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché presso centri nucleari e di controllo ecologico.

Art. 430. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 431. — Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 432. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in fisica, chimica, chimica industriale ed ingegneria, in possesso, qualora prescritto, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 433. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) voto di laurea;

c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 434. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

complementi di fisica (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche I (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

fisica e dosimetria delle radiazioni I (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie I (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

elementi di anatomia, biologia e fisiologia umana (facoltà di medicina e chirurgia).

2° *Anno*:

protezionistica personale ed ambientale (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie II (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

fisica e dosimetria nelle radiazioni II (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

strumentazione sanitaria e tecnologie biomediche II (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali);

elementi di biofisica (facoltà di medicina e chirurgia).

Art. 435. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno una sola volta.

Art. 436. — Oltre che le lezioni lo specializzando dovra frequentare esercitazioni ed attività pratiche presso l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, servizi sanitari ospedalieri, centri di ricerca nazionali ed internazionali.

La frequenza di almeno il 70% delle lezioni ed esercitazioni è obbligatoria per sostenere l'esame.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 437. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 438. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 439. — Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario, che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 440 - *Norma transitoria.* — Con l'entrata in funzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera l'attuale corso di perfezionamento in fisica è soppresso, ferma restando per gli studenti già iscritti la possibilità di completare l'intero corso e conseguire il relativo diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 181

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° settembre 1983.

Istituzione del servizio « fac-simile » tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato « Telefax ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga - Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva in Italia con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le raccomandazioni — serie D, F e T — del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) indicanti le specifiche tecniche del servizio « fac-simile », tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato « Telefax »;

Vista la convenzione stipulata in data 21 ottobre 1964 con la SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico p.a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Visto l'art. 4 della convenzione aggiuntiva stipulata con la predetta società SIP in data 27 febbraio 1968, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, con la quale è stato demandato

alla società in parola il compito di svolgere nei confronti dei terzi i servizi di trasmissione dati e di segnaletica, sia sulla rete telefonica a commutazione sia su circuiti telegrafici e telefonici diretti;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP in data 1° luglio 1982 per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e di segnaletica approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982 e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1977 con il quale vengono fissati i canoni annui dovuti dall'utenza per le trasmissioni di tipo telegrafico e sulla rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 30 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1981 concernente la revisione ed integrazione dei canoni dovuti dalla utenza del servizio di trasmissione dati a titolo d'uso e manutenzione degli equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem) e di altri dispositivi ausiliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981;

Riconosciuta la opportunità di provvedere alla formale istituzione del servizio « Telefax »;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il servizio « Telefax » che consente agli abbonati al servizio telefonico di trasmettere e/o ricevere immagini fisse e scritti utilizzando terminali facsimile.

Art. 2.

Per l'ammissione al servizio « Telefax » l'utente deve inoltrare richiesta alla società concessionaria SIP specificando il tipo di apparecchiatura che intende utilizzare scelto fra quelli omologati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

E' in facoltà dell'utente provvedere in proprio all'acquisto ed alla manutenzione delle relative apparecchiature. In tal caso la concessionaria SIP provvede alla connessione delle stesse alla rete telefonica commutata ed alla relativa sorveglianza.

Art. 3.

Nei confronti dell'utente si applicano:

a) le tariffe telefoniche in vigore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, e successive modificazioni;

b) il canone annuo di concessione stabilito dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 1977, citato nelle premesse, e successive modificazioni;

c) il canone annuo di sorveglianza tecnica previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1981, citato nelle premesse, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'utente è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento dei servizi pubblici telefonico e di trasmissione dati e di ogni altra disposizione e modalità operativa fissate in merito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

L'utente ha diritto ad essere inserito gratuitamente in apposito elenco annuale edito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalla concessionaria SIP con le modalità stabilite dall'art. 287 del testo unico citato nelle premesse e dalla raccomandazione F 180 del CCITT.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1983

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1984
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 277

(1857)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 febbraio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° gennaio 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 4.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1983, registro n. 50 Tesoro, foglio n. 346, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.750 miliardi con decreto ministeriale del 3 gennaio 1984;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 16 dicembre 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 717252 del 16 dicembre 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° gennaio 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.750 miliardi, ammonta a nominali lire 4.750 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 109

(1824)

DECRETO 11 febbraio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° gennaio 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 717251/66-AU-55 del 16 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1983, registro n. 50 Tesoro, foglio n. 345, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 16 dicembre 1983, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 717251 del 16 dicembre 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° gennaio 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, ammonta a nominali lire 2.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1984
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 110

(1823)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 1984.

Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'Automobile club d'Italia per spese generali nell'anno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, che approva la convenzione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI) i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali;

Vista l'istanza avanzata dall'Automobile club d'Italia per ottenere, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 27 della succitata convenzione, il rimborso dei maggiori costi sopportati nell'anno 1983 per spese generali;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1983, registro n. 52 Finanze, foglio n. 201, con il quale si è proceduto al pagamento delle maggiori spese generali relative agli anni dal 1979 al 1982;

Considerato che in base ai corrispettivi mensili fissati all'art. 27, primo comma, della convenzione, la somma da rivalutare per l'anno 1983 al netto del 10% non revisionabile, ammonta, giusta il prospetto allegato, a L. 6.677.847.000;

Vista la nota n. 6589 del 21 marzo 1984 con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, fatto 100 il 1978, è stata per l'anno 1983, del 118,8%;

Ritenuto che, per quanto precedentemente detto, le maggiori spese generali da rimborsare per l'anno 1983 ammontano a L. 7.139.954.010;

Visti i pareri del Consiglio di Stato;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia compete il rimborso della somma di L. 7.139.954.010 (settemiliardicentotrentanovemilioninovecentocinquantaquattromiladieci) per le maggiori spese generali relative all'anno 1983.

La somma suindicata deve essere addebitata allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto a ciascun ente attribuito per tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio nell'anno 1983.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 della convenzione ACI-Finanze approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980 e con l'applicazione dei criteri sopra indicati, è autorizzata a trattenere la somma di L. 7.139.954.010 (settemiliardicentotrentanovemilioni novecentocinquantaquattromiladieci), come sopra specificata, in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 aprile 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1984
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 262

(*Omissis*).

(1926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1984, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 75, il dottor Franco Piga è stato nominato presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, con decorrenza dalla data del decreto stesso.

(1927)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltri Marone, in Brescia e stabilimento in Marone (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Reg Mas di Maccherone Domenico di Cascina Vica-Rivoli (Torino), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosacometta Blocchiere, in Peschiera Borromeo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Campoflex, in Molino di Altissimo (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. IMEC, in Sorrento e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mape, in Bazzano (Bologna), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Plastigomma, in Rosignano Solvay (Livorno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tagliaferri Ettore, in Cagliari e stabilimento in Segariu (Cagliari), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maxel S.p.a., in Valleè d'Aoste-Gignod (Aosta), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinicola italiana S.A.V.I., Florio Ingham Whitaker, Woodhause e C., con sede e stabilimento in Marsala (Trapani), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Car Ventomatic, sede di Bergamo e stabilimento in Valbrembo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Venzaghi, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società F.lli De Vita S.p.a., con sede e stabilimento in Casella Scrivia (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 luglio 1983 al 21 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Andrea Amodio e C., con sede legale in Napoli, sede amministrativa e stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mondial ceramica italiana di Nepi (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertagni industrie alimentari, con sede e stabilimento in S. Lazzaro di Savena (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, in Cagliari e stabilimento in Massa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maxel S.p.a., in Valleè d'Aoste-Gignod (Aosta), è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Venzaghi, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Midì S.p.a., in Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Comus S.p.a., in Corridonia (Macerata) e stabilimenti in Corridonia e Potenza Picena (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Martini, in Empoli, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Sire, in Torino e stabilimento in Roreto di Cherasco (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Di Stefano Diego, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.F., in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ru.Ro.Ma., in Bagnacavallo (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiagel, in Abbadia S. Salvatore (Siena) e stabilimento in Radicofani (Siena), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative apuliane, in Bari (ex Ermanes, in Bitonto), è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Acciaieria e Ferreria di Crema P. Stramazzi e C. S.p.a., in Crema, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Incar di Cappelli e Carletti, in Figline Valdarno (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra

indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sip-Afe di Latina, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Elba, con sede legale in Fiorano Modenese e stabilimento in Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maut di Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cola, sede in Taverna di Corciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Feltrificio sul Liri di Isola Liri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Li Gobbi, sede in Terni, voc. Ponte Le Cave, 7/B, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Midì S.p.a., in Bari, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Di Stefano Diego, in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Acciaieria e Ferreria di Crema P. Stramazzi e C. S.p.a., in Crema, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Feltrificio sul Liri di Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Midì S.p.a., in Bari, è prolungata al 29 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riello, macchine utensili, in Minerbe (Verona), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.S. - Fonderie officine Saronno, in Milano e stabilimenti in Saronno (Varese) e Arese (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.R. - Fabbrica europea riscaldamento, in Gambellara (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Riva, sede e stabilimento in Povolaro di Dueville (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic, sospesi dall'11 maggio 1982 o entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato

del decreto ministeriale 11 agosto 1982, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Calenzano, con sede e stabilimento in Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziativa siciliana di Agrigento, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comune di Porto Tolle (Rovigo), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic, sospesi dall'11 maggio 1982 o entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 agosto 1982, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1725)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Tiocose Piam - flac. sciroppo g 200, registrata al n. 3700 in data 25 luglio 1970 e 31 agosto 1955, a nome della ditta Vecchi & Piam, in Genova. (Decreto di revoca n. 6971/R);

2) Emostatico RC - 6 fiale × 5 cc, 3 e 6 fiale da 10 cc e 25 confetti, registrata rispettivamente ai numeri 1356, 1356/A e 1356/B in data 22 giugno 1948, 17 aprile 1951, 28 maggio 1953 e 1° giugno 1970. (Decreto di revoca n. 6972/R).

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Asma Pumilene, 40 capsule, 10 supp. adulti e 10 supp. bambini, registrate ai numeri 9828/B, 9828/C e 9828/C-1 in data 15 marzo 1973 e 6 aprile 1960, a nome della ditta Montefarmaco S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6973/R);

2) Antimaldimare, 6 compresse, registrata al n. 1653 in data 20 ottobre 1948, a nome della ditta Dr. Giovanni Aristodemo, in Civitavecchia (Roma). (Decreto di revoca n. 6974/R);

3) Tiocisteina, 40 discoidi, 10 fiale da 5 cc e sciroppo g 120, registrate ai numeri 18394, 18394/A e 18394/B in data 11 dicembre 1961, a nome della ditta Opera farmaceutica del Mezzogiorno, in Crotone. (Decreto di revoca n. 6975/R);

4) Flebogenina, pomata g 30, registrata al n. 1393 in data 22 giugno 1948, a nome della ditta Lab. farmaceutico Sodini, in Roma. (Decreto di revoca n. 6976/R);

5) Algoton, flacone gocce × 15 cc, registrata al n. 3105 in data 27 marzo 1950, a nome della ditta Prodotti terapeutici lombardi, in Milano. (Decreto di revoca n. 6977/R).

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Pentanolo Epa - flac. sciroppo da g 150, registrata al n. 20634/A in data 27 aprile 1974, a nome della ditta Novafarnova S.p.a., in Velletri. (Decreto di revoca n. 6980/R);

2) Corticopan - 4 fiale × ml 1,5 tipo fortissimo, registrata al n. 7640 in data 11 aprile 1953, a nome della ditta Ist. chimico Dr. G. Rende, in Roma. (Decreto di revoca n. 6981/R);

3) Tolusot - 60 compresse e gocce × 30 cc, registrata al n. 6209 in data 1° giugno 1976, a nome della ditta Lifepharma S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6982/R);

4) Ambozim balsamico orale Richter - 24 compresse, registrata in data 18 giugno 1966, a nome della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6983/R);

5) Tuenzin Balsamico - 24 confetti, registrata al n. 19808/A in data 31 luglio 1977, a nome della ditta S.I.T. S.p.a., in Mede (Pavia). (Decreto di revoca n. 6984/R);

6) Polalex - 12 confetti, 6 supp. adulti e 6 supp. bambini, registrata ai numeri 18318, 18318/A e 18318/A-1 in data 14 dicembre 1960, a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a., in Milano;

7) Laxocrem - flac. emulsione g 180 e 8 confetti, registrata ai numeri 496/*bis* e 496/*bis*-A in data 19 settembre 1946, 12 luglio 1961, 29 luglio 1961, 26 ottobre 1961 e 12 ottobre 1970, a nome della ditta Face di Cavasotto Sergio & C. S.a.s., in Genova. (Decreto di revoca n. 6986/R);

8) Chetocolina - 20 compresse, 6 fiale × 2 cc, 3 fiale × 5 cc e 3 fiale × 10 cc, registrata ai numeri 3, 3/A, 3/A-1 e 3/A-2 in data 3 aprile 1943 e 16 giugno 1967, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 6987/R);

9) Nico-Colina - 20 capsule e flac. gocce da 20 ml, registrata ai numeri 1649 e 1649/A in data 17 ottobre 1948, 31 marzo 1954, 11 febbraio 1964 e 21 febbraio 1970, a nome della ditta Isola, in Genova. (Decreto di revoca n. 6988/R);

10) Sailor - 4 e 20 compresse, registrata al n. 1821 in data 10 marzo 1949, 13 febbraio 1957, 17 aprile 1962 e 24 settembre 1970, a nome della ditta Officina farmaceutica Fiorentina, in Viareggio (Lucca). (Decreto di revoca n. 6989/R);

11) Antitiroideo - 25 compresse, registrata al n. 7585 in data 18 marzo 1953, a nome della ditta Ist. Ligus e poi ceduta alla Industria chimica biologica, in Genova. (Decreto di revoca n. 6990/R);

12) Gelobil - 30 capsule, registrata al n. 666 in data 1° aprile 1947, 12 dicembre 1950, 26 maggio 1954, 29 agosto 1959, 14 marzo 1961, 12 giugno 1961, 19 ottobre 1962, 4 dicembre 1964 e 30 dicembre 1970, a nome della ditta Ecobi, in Genova. (Decreto di revoca n. 6991/R);

13) Bromocod - sciroppo g 180, registrata al n. 396 in data 27 febbraio 1946 e 25 gennaio 1971, a nome della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6992/R);

14) Valeronucleol - flac. sciroppo semplice g 200, 12 fiale × 2 cc e flac. sciroppo con barbiturico g 200, registrata ai numeri 2291, 2291/A e 2291/B in data 22 giugno 1962, a nome della ditta Abruar, in Teramo. (Decreto di revoca n. 6993/R);

15) Fulgrisin - 10 capsule da mg 250, registrata al n. 18403 in data 5 gennaio 1961, a nome della ditta C.I.F.A., in Torino. (Decreto di revoca n. 6994/R);

16) Progestalfa - 10 compresse da mg 10, registrata al numero 18406 in data 24 agosto 1962, a nome della Procemsa, in Torino. (Decreto di revoca n. 6995/R).

(1456)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1984, registro n. 3 Difesa, foglio n. 86, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Pennisi Salvatore, nato ad Acireale (Catania) l'11 ottobre 1935, maresciallo maggiore dei carabinieri della legione carabinieri di Palermo. — Affrontava, unitamente a dipendente sottufficiale, quattro malfattori che, consumata una rapina in una gioielleria, tentavano la fuga facendosi scudo con due donne. Sebbene ferito da colpo di fucile riusciva, dopo violenta colluttazione, a disarmare ed arrestare uno dei malviventi liberando entrambi gli ostaggi. — Belmonte Mezzagno (Palermo), 29 dicembre 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1984, registro n. 3 Difesa, foglio n. 87, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Leonardis Francesco, nato a Catanzaro il 6 marzo 1951, brigadiere dei carabinieri della legione carabinieri di Palermo. — Affrontava, unitamente al proprio comandante di stazione rimasto ferito da un colpo di fucile, quattro malviventi che, consumata una rapina in una gioielleria, tentavano la fuga facendosi scudo con due donne. Dopo violenta colluttazione, riusciva a disarmare ed arrestare uno dei malviventi liberando entrambi gli ostaggi. — Belmonte Mezzagno (Palermo), 29 dicembre 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1984, registro n. 3 Difesa, foglio n. 88, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce

Catania Paolo, nato a Vazzano (Catanzaro) il 24 maggio 1913, vice capo squadra del VI battaglione CCNN D'Africa, con la seguente motivazione: Comandante di una squadra mitraglieri pesanti di ritorno da una importantissima ricognizione, scontratosi con forze nemiche, superiori nel numero e nei mezzi dopo aspri e duri combattimenti e dopo aver lanciato più volte sprezzante del pericolo i suoi uomini all'assalto, riusciva dopo 4 ore di dura lotta ad aprirsi un varco e raggiungere le proprie linee. Esempio sublime di dedizione al dovere, di coraggio e di insigni virtù militari. — Dabat (Gondar), 12 aprile 1941.

(1783)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di componenti la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1983, il dott. Cesare de Marco, in servizio presso la Direzione generale degli affari generali, è stato nominato membro della commissione elettorale centrale in sostituzione dell'ing. Antonio Rocchi.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1983, il dott. Giorgio Scovenna, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per l'Italia settentrionale in sostituzione del dott. Salvatore Ravalli.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1983, il sig. Claudio Capozza è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per l'Italia settentrionale in sostituzione del sig. Antonio D'Andrea.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1983, il sig. Savino Falivene è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per l'Italia meridionale in sostituzione del signor Giovanni Sturno.

(1878)

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1984, la S.p.a. Montali Formaggi è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Parma, località Corcagnano di Vigatto, via Donatori di Sangue, 35, un magazzino generale per il deposito di formaggi di tipo grana, nazionali e nazionalizzati.

Con decreto interministeriale 28 febbraio 1984, la S.r.l. Eurofrigor è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, nell'impianto sito in Controguerra (Teramo), via Val di Tronto n. 8.

Con decreto interministeriale 28 febbraio 1984, è stata revocata alla S.a.s. General-Vini-Occhetti-Export, con sede in Torino, via Principe Amedeo, 12, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale 11 ottobre 1980, ad esercitare in Asti, corso Ivrea, 4, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

(1458)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica ai sensi della legge n. 63/82.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1984-88 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Siel elettronica S.p.a.

Ai fini dell'attuazione di tale piano il CIPI ha autorizzato la Rel S.p.a. a sottoscrivere, previo aumento del capitale sociale da parte degli azionisti per 600 milioni di lire, un aumento di capitale sociale di 200 milioni di lire della predetta società; inoltre ha autorizzato la stessa Rel a concedere finanziamenti per un importo massimo di 1.800 milioni di lire. Modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti sopraindicati saranno stabiliti dalla finanziaria pubblica in armonia con la realizzazione del piano di intervento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento 1984-88 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Videocolor S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano di intervento, il CIPI ha predisposto che il previsto aumento di capitale sociale di 12.900 milioni di lire debba avvenire mediante immissione di denaro fresco da attuarsi con la sottoscrizione degli azionisti privati per 6.900 milioni di lire e della Rel S.p.a. per 6.000 milioni di lire.

Il CIPI ha inoltre deliberato che la finanziaria pubblica debba definire le modalità ed i tempi di erogazione del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

Il CIPI ha altresì autorizzato la Gepi S.p.a. a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il riassorbimento dei lavoratori — fino ad un massimo di centoquaranta unità — che risultano eccedenti rispetto al fabbisogno occupazionale indicato nel piano di ristrutturazione della società Videocolor S.p.a.

(1507)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale agli istituti zooprofilattici sperimentali ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito in legge n. 33/80.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPE ha assegnato alle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, la somma di L. 13.211.566.000, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale parte corrente 1983, a completamento del finanziamento di parte corrente 1983.

Il CIPE ha altresì assegnato alle regioni e province autonome la somma di L. 30.588.032.000 per le esigenze di parte corrente degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1984.

Per le esigenze di investimento degli istituti zooprofilattici sperimentali, il CIPE ha attribuito alle regioni e province autonome interessate le seguenti quote:

esercizio 1982: L. 2.589.430.000 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1982 - parte in conto capitale;

esercizio 1983: L. 10.000.000.000 a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1983 - parte in conto capitale;

esercizio 1984: L. 10.000.000.000 a valere sull'accantonamento complessivo di L. 520.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale 1984 - parte in conto capitale, di cui alla deliberazione 29 novembre 1983.

Le suddette somme sono state ripartite secondo l'allegata tabella.

RIPARTIZIONE QUOTE FONDO SANITARIO NAZIONALE PARTE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE PER ESIGENZE ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

REGIONE	(in migliaia)				
	1983 parte corrente	1984 parte corrente	1982 parte in c/capitale	1983 parte in c/capitale	1984 parte in c/capitale
Piemonte	1.005.255	2.204.932	439.947	954.000	946.000
Valle d'Aosta	167.542	367.488	—	—	—
Lombardia	1.311.681	3.505.688	181.250	1.516.000	1.523.000
Provincia autonoma di Bolzano	179.968	385.764	—	—	—
Provincia autonoma di Trento	179.968	385.760	—	—	—
Veneto	1.259.782	2.701.720	168.750	1.121.000	1.131.000
Friuli-Venezia Giulia	539.906	1.157.756	—	—	—
Liguria	502.627	1.102.460	—	—	—
Emilia-Romagna	1.165.993	3.116.312	—	—	—
Toscana	661.211	1.810.160	—	—	—
Umbria	391.240	898.512	255.483	502.000	505.000
Marche	782.247	1.796.488	—	—	—
Lazio	356.037	974.700	168.750	1.382.000	1.398.000
Abruzzo	702.012	1.415.380	93.750	1.672.000	1.092.000
Molise	351.114	707.904	—	—	—
Campania	563.117	1.363.860	920.006	945.000	1.257.000
Puglia	519.209	1.285.108	198.994	612.000	613.000
Basilicata	207.771	514.248	—	—	—
Calabria	337.870	818.312	—	—	—
Sicilia	1.132.906	2.059.740	68.750	627.000	554.000
Sardegna	894.110	2.015.740	93.750	669.000	981.000
Totale	13.211.566	30.588.032	2.589.430	10.000.000	10.000.000

(1801)

Ripartizione di risorse finanziarie tra le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 308/82

Con provvedimento adottato nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPE ha ripartito le assegnazioni complessive, già attribuite con delibera dell'8 giugno 1983 alla regione Trentino-Alto Adige, pari a L. 10.019.120.000 per il biennio 1981-82, e a L. 9.910.080.000 per l'esercizio 1983, tra le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Esercizi finanziari 1981-82	Importi (in lire)
Provincia autonoma di Trento .	4.704.200.000
Provincia autonoma di Bolzano .	5.314.920.000
Totale .	10.019.120.000

Esercizio finanziario 1983	
Provincia autonoma di Trento .	4.653.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	5.257.080.000
Totale .	9.910.080.000

Il CIPE ha infine stabilito che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato provvederà alle relative erogazioni.

(1504)

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota 1983 del fondo sociale equo canone ai sensi della legge n. 392/78.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPE ha ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano i fondi stanziati, per il 1983, dalla legge n. 392/78 pari a 65 miliardi di lire, per il fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti nel modo seguente:

Regione	Ripartizione
Piemonte	5.199.257.000
Valle d'Aosta .	69.678.000
Lombardia .	8.595.595.000
Veneto	4.057.072.000
Friuli-Venezia Giulia	1.040.945.000
Liguria	2.449.942.000
Emilia-Romagna	3.508.187.000
Toscana	3.879.494.000
Umbria .	673.969.000
Marche	1.066.760.000
Lazio .	6.455.917.000
Abruzzo	1.017.064.000
Molise .	198.913.000
Campania .	9.427.622.000
Puglia .	5.498.066.000
Basilicata .	454.995.000
Calabria	1.993.063.000
Sicilia	6.307.442.000
Sardegna .	1.118.269.000
Totale .	63.012.250.000
Trento	926.250.000
Bolzano	1.061.500.000
Totale .	65.000.000.000

(1505)

Assegnazione della somma di 7 miliardi di lire alla regione Marche da destinarsi alle esigenze di investimento dell'Istituto nazionale di riposo e cure per anziani ai sensi della legge n. 833/78.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPE ha assegnato alla regione Marche la somma di 7 miliardi di lire — a valere sul Fondo sanitario nazionale parte in conto capitale 1983 — da destinarsi alle esigenze di investimento dell'INRCA - Istituto nazionale di riposo e cure per anziani, riconosciuto istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il CIPE ha inoltre stabilito che l'INRCA debba comunicare al Ministro della sanità le priorità di spesa di ciascun presidio ospedaliero concernenti le attività di ricerca scientifica e, ad investimenti effettuati, debba inviare al Ministro stesso una dettagliata relazione sugli interventi attuati.

(1506)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica all'elenco delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ». (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 50 del 20 febbraio 1984).

Nell'elenco delle onorificenze citato in epigrafe, alla pag. 8 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nel contingente riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla classe degli « Ufficiali », terza colonna, rigo 18°, dove è scritto il nominativo: « Bellettati rag. *Giampeppe* », leggasi: « Bellettati rag. *Giambeppe* ».

(1866)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio della « Stalla sociale di Villa Santina - Invillino - Soc. coop. a r.l. », in Invillino di Villa Santina, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione 21 marzo 1984, n. 1238, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Stalla sociale di Villa Santina - Invillino - Soc. coop. a r.l. », con sede in Invillino di Villa Santina, per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dottor Gianluigi Tavano residente in Udine, via Aquileia, 11.

(1881)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Tremenico, Piazzatorre, Montodine, Cimbergo, Uggiate Trevano, Fino del Monte, Piuro, Chieve, Ghedi, Soncino, Scaldasole, Perledo e Lodi Vecchio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 24 gennaio 1984, n. 35454: comune di Tremenico (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 12 gennaio 1980, n. 2, e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 11 febbraio 1981, n. 4);

deliberazione 24 gennaio 1984, n. 35455: comune di Piazzatorre (Bergamo) (piano adottato con deliberazioni consiliari 7 ottobre 1978, n. 31 e 29 marzo 1981, n. 15, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 13 ottobre 1979, n. 21; 15 dicembre 1979, n. 32, 9 febbraio 1980, n. 3 e 20 giugno 1981, n. 28);

deliberazione 31 gennaio 1984, n. 35655: comune di Montodine (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 2 aprile 1982, n. 16, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 12 gennaio 1983, n. 1);

deliberazione 31 gennaio 1984, n. 35656: comune di Cimbergo (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 dicembre 1981, n. 24, integrata con deliberazione della giunta municipale 26 gennaio 1982, n. 2 e ratificata con deliberazione consiliare 1° maggio 1982, n. 10, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 luglio 1982, numero 17);

deliberazione 31 gennaio 1984, n. 35657: comune di Uggiate Trevano (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 34, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 ottobre 1981, n. 118);

deliberazione 31 gennaio 1984, n. 35658: comune di Fino del Monte (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 aprile 1981, n. 36, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 ottobre 1981, n. 69-*bis*);

deliberazione 7 febbraio 1984, n. 35867: comune di Piuro (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 marzo 1979, n. 20 e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 22 febbraio 1980, n. 2);

deliberazione 7 febbraio 1984, n. 35868: comune di Chieve (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 ottobre 1981, n. 6/58, e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 4 giugno 1982, n. 24 e 7 gennaio 1983, n. 6);

deliberazione 7 febbraio 1984, n. 35869: comune di Ghedi (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 gennaio 1980, n. 145, integrata con deliberazione della giunta municipale 18 marzo 1980, n. 61, ratificata con deliberazione consiliare 23 aprile 1980, n. 173-*bis*, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 giugno 1982, n. 101).

deliberazione 14 febbraio 1984, n. 36053: comune di Soncino (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 marzo 1980, n. 38, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 10 marzo 1982, n. 34 e 13 marzo 1982 integrata con deliberazione consiliare 1° agosto 1982, numero 95);

deliberazione 14 febbraio 1984, n. 36054: comune di Scaldasole (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 dicembre 1981, n. 78, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 luglio 1982, n. 59);

deliberazione 14 febbraio 1984, n. 36055: comune di Perledo (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 luglio 1981, n. 39, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 aprile 1982, n. 25);

deliberazione 14 febbraio 1984, n. 36056: comune di Lodi Vecchio (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 febbraio 1980, n. 9, integrata con deliberazione consiliare 19 aprile 1980, n. 31 e 25 luglio 1980, n. 66, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 luglio 1981, n. 59).

(1511-1847)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Buccinasco, Milano, Bosisio Parini, Turbigo, Settala, Castellucchio, S. Rocco al Porto, Collio, Zelo Surrigone, Limido Comasco, Darfo Boario Terme e Bagolino.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 24 gennaio 1984, n. 35456: comune di Buccinasco (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 gennaio 1981, n. 12);

deliberazione 24 gennaio 1984, n. 35457: comune di Milano (variante adottata con deliberazioni consiliari 4 novembre 1982, numeri 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957 e 958);

deliberazione 24 gennaio 1984, n. 35458: comune di Bosisio Parini (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 4 marzo 1983, n. 24 integrata con deliberazione consiliare 30 maggio 1983, n. 49);

deliberazione 24 gennaio 1984, n. 35459: comune di Turbigo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 giugno 1982, n. 46);

deliberazione 31 gennaio 1984, n. 35663: comune di Settala (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 marzo 1983, n. 24);

deliberazione 31 gennaio 1984, n. 35665: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 28 aprile 1983, n. 229);

deliberazione 7 febbraio 1984, n. 35876: comune di Castellucchio (Mantova) (variante adottata con deliberazione 31 maggio 1983, n. 75);

deliberazione 7 febbraio 1984, n. 35880: comune di S. Rocco al Porto (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 maggio 1983, numeri 60, 61 e 62);

deliberazione 7 febbraio 1984, n. 35878: comune di S. Rocco al Porto (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 luglio 1981, n. 84);

deliberazione 7 febbraio 1984, n. 35879: comune di S. Rocco al Porto (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 aprile 1983, n. 43);

deliberazione 7 febbraio 1984, n. 35887: comune di Collio (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 maggio 1983, n. 23);

deliberazione 14 febbraio 1984, n. 36059: comune di Zelo Surrigone (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 maggio 1983, n. 6);

deliberazione 14 febbraio 1984, n. 36062: comune di Limido Comasco (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 15 novembre 1982, n. 50);

deliberazione 14 febbraio 1984, n. 36064: comune di Darfo Boario Terme (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 6 agosto 1983, n. 24);

deliberazione 14 febbraio 1984, n. 36065: comune di Darfo Boario Terme (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 6 agosto 1983, n. 23);

deliberazione 14 febbraio 1984, n. 36066: comune di Bagolino (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 4 marzo 1983, n. 19).

(1512-1848)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Barni

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 febbraio 1984, n. 1330/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Barni (Como). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1849)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli integrato da colloquio, ad un posto di preside nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori» di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 781;
Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 239;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 980;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Vista la legge 3 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 588;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1978, registro n. 71, foglio n. 77, con il quale è stata approvata la tabella dei posti di ruolo in organico nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori» di Roma;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928;
Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1983, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione espressosi nell'adunanza dell'8 aprile 1983, sono stati stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio per il concorso, per titoli, integrato da un colloquio, di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, a un posto di preside nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori» di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, ai sensi dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concorso, per titoli integrato da un colloquio, ad un posto di preside nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori» di Roma.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Il concorso è riservato ai docenti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza nelle scuole magistrali per almeno due anni scolastici consecutivi compresi nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1972-73 e la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato dal successivo art. 4 e che siano in possesso dei seguenti altri requisiti:

a) siano provvisti di laurea in pedagogia;
b) siano forniti di titolo di specializzazione per l'insegnamento della metodologia montessoriana in un istituto di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi organizzati dall'ente Opera Montessori e autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione;
c) abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni per anno scolastico.

Si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;
ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;
ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;
ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;
ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima dell'immissione nel ruolo ordinario;
i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università per stranieri;
ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo;
d) appartengano ai ruoli delle scuole magistrali oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del predetto tipo di scuole.

Ai fini dell'ammissione al concorso direttivo bandito con il presente decreto, sono da considerare equiparati gli appartenenti ai ruoli delle scuole magistrali, coloro che vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi, sempre se in possesso degli altri requisiti, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto cui si riferisce ciascun concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 3.
Titoli e colloquio - Valutazione

Del presente decreto fanno parte integrante la tabella dei titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*).

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 6 del presente bando.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà reso pubblico ai candidati.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Termine

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, deve essere inviata con raccomandata, insieme con titoli (comprese le pubblicazioni) e con i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso per via gerarchica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.

L'esclusione verrà altresì disposta nei confronti dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego, che non abbiano tempestivamente e ritualmente documentati i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso, ovvero che si trovino nelle condizioni previste dal combinato disposto di cui agli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando nei siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento del concorso.

Art. 5.

Modalità per la presentazione della domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata, gli aspiranti dovranno inviare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo, nonché quella della nomina del ruolo di attuale appartenenza);

f) istituti o scuole presso i quali hanno espletato gli incarichi di presidenza e relativo periodo;

g) indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I - Roma, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere autenticata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica con l'indicazione del voto di laurea; qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'università;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando. Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risulti che il servizio di ruolo sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare, altresì, le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso. Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche culturali all'estero, la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio, circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dell'istante;

5) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risultino gli incarichi di presidenza, il periodo del loro effettivo espletamento e l'istituto o scuola per la presidenza dei quali detti incarichi sono stati conferiti;

6) diploma originale o in copia autentica attestante il possesso del titolo di specializzazione di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare gli *status* di cui all'art. 2, lettera *c*), terzo comma, del presente bando;

8) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

9) un breve *curriculum* in carta semplice, firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

10) elenco, firmato dal candidato, in triplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

11) elenco in triplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate con la domanda in unico esemplare. Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte, né le bozze di stampa, le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate;

12) certificato di abilitazione comprovante il diritto al passaggio alla scuola magistrale, qualora il candidato non appartenga ai relativi ruoli.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 3 e 8 del presente bando, devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1978, n. 15.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetti dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con l'esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto la preferenza prevista dall'art. 8 del presente bando.

Coloro i quali non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 8.

Graduatorie - Nomine

La graduatoria generale di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno al colloquio una votazione di almeno 35/50, sarà compilata sulla base del punteggio risultante dalla somma del voto riportato nel colloquio e dei punti attribuiti per i titoli esibiti da ciascun candidato.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

Sarà dichiarato vincitore il primo dei concorrenti inclusi nella graduatoria generale di merito.

In caso di parità di punteggio, saranno applicati, sulla base della documentazione che, a richiesta dell'amministrazione, sarà inviata dagli interessati, i criteri di preferenza stabiliti dallo art. 5 del testo unico approvato con decreto 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria generale di merito e la dichiarazione del vincitore saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Il vincitore che non accetti la nomina o l'accetti condizionatamente o, pur avendola accettata, non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il posto messo a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare il vincitore che rinunci alla nomina o ne sia dichiarato decaduto.

Art. 9.

Ritiro documenti e titoli

I documenti ed i titoli (comprese le pubblicazioni) inviati con la domanda di partecipazione al concorso, dovranno essere ritirati dai candidati, personalmente o mediante incaricato fornito di delega per il ritiro, autenticata nella firma a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati dichiarino sempre personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1984
Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 374

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI AL CONCORSO, PER TITOLI, INTEGRATO DA COLLOQUIO, A POSTI DI PRESIDE NELLA SCUOLA MAGISTRALE SECONDO IL METODO «MONTESSORI» DI ROMA.

A) TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di p. 35):

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale titolare di ruolo *A* o di ruolo dei docenti laureati negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . punti 1,20

Il punteggio è ridotto di un quarto se l'effettivo servizio scolastico risulti prestato quale titolare di ruolo *B* o di ruolo dei docenti diplomati o quale insegnante titolare in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) punti 2,40

Il punteggio è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado. Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

3) Per ogni anno di incarico di vice-preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . » 0,80

Il punteggio è ridotto di un quarto se l'incarico è stato ricoperto in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

N.B. — Il punteggio per gli incarichi di cui al punto 3) è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere agli incarichi.

Non sono, invece cumulabili i punteggi di cui ai punti 1) e 2).

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto presidenziale 31 maggio 1974, numero 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

B) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (fino ad un massimo di punti 15):

1) Laurea necessaria per l'ammissione al concorso (si considera quella conseguita con migliore votazione):

con voti 110 su 110 e lode	punti	2
con voti 110 su 110	»	1,50
con voti da 99 a 109 su 110	»	1
con voti da 88 a 98 su 110	»	0,40
per ogni altra laurea	»	0,40

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani o stranieri riconosciuto dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno » 0,40

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) . . . . » 0,40

Per la stessa cattedra (tabella classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso di «merito distinto», riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado . . . . » 2

Per i concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

5) Per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per ciascuna punti 2,40

Il punteggio è ridotto della metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside di istituti di istruzione secondaria di primo grado.

6) Per l'inclusione in graduatorie di merito di concorsi a posti di dirigente superiore o ispettore tecnico » 1,50

7) Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie » 1,50

8) Libera docenza . » 1,20

9) Maturità in concorso universitario . » 0,80

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate: punti 0,40 per ogni anno accademico, purché di durata non inferiore nel complesso a cinque mesi, considerando un solo incarico per ogni anno accademico, e fino ad un massimo di » 1,60

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*) ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno sei mesi per anno, punti 0,40 e fino a un massimo di . » 1,60

Attività svolta in qualità di assistente volontario per almeno sei mesi per anno . » 0,40

(La valutazione va ridotta ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951, ad un terzo, e sempre che il candidato abbia prodotto l'attestazione che, dopo almeno un triennio di servizio, lo qualifichi lodevole), fino ad un massimo di . » 1,60

12) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (le opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di » 2

Le stesse, qualora trattino problematiche specificatamente montessoriane fino ad un massimo di » 6

DETRAZIONI.

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

Per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1958, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per una censura punti 0,50
per ogni censura in più . » 0,80
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese . » 2
per ogni mese di sospensione in più . » 0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni quindici . . . » 0,40

ALLEGATO *B*

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

I) IL PROGRAMMA DI CONCORSO A PRESIDE

1) Conoscenza della costituzione repubblicana, degli ordinamenti e delle istituzioni scolastiche e formative.

2) Conoscenza della realtà scolastica italiana relativamente:

a) alle strutture (problemi dell'edilizia, del personale docente e non docente - stato giuridico ed economico, con specifico riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 417 e 420 del 31 maggio 1974, delle attrezzature, del governo della scuola nel quadro democratico e della partecipazione, con specifico riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974;

b) ai servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali;

c) al posto della scuola secondaria superiore nell'intero sistema scolastico: ai suoi rapporti con la scuola dell'obbligo (problema dell'ampiezza dell'obbligo) con i corsi regionali di formazione professionale, con l'Università e con il mondo del lavoro (profili professionali e sbocchi occupazionali), anche nella prospettiva della educazione permanente e ricorrente;

d) ai programmi scolastici (conoscenza ed esame critico degli attuali « curricula » anche in rapporto alle esigenze del progresso scientifico e culturale, dello sviluppo tecnologico e dell'andamento della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi).

3) Conoscenza dei problemi della riforma della scuola secondaria superiore, specialmente dei problemi concernenti:

a) l'unitarietà del sistema fondato nell'integrazione di formazione culturale e di formazione professionale di base (come e con quali strutture - umane, professionali, materiali e organizzative ed entro quali limiti e con quali gradualità l'indirizzo unitario possa essere perseguito);

b) i criteri dell'articolazione del sistema in indirizzi e corsi;

c) i problemi delle uscite e degli sbocchi;

d) l'organizzazione della sperimentazione e delle attività elettive degli alunni;

e) il problema degli esami finali e della valenza dei titoli agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari.

4) Conoscenza dei problemi concernenti l'organizzazione dell'apprendimento con speciale riguardo a:

a) cenni di psicopedagogia e di sociopedagogia con specifico riferimento all'età 14-19 anni;

b) problemi del rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi ed ai problemi dell'autoformazione;

c) i problemi dell'interdisciplinarità e dell'unità dell'apprendimento;

d) l'organizzazione programmata e collegiale dell'insegnamento;

e) i problemi didattici (orari, laboratori, biblioteche, palestre, libri di testo) sussidi (scelte ed uso);

f) i problemi della valutazione;

g) i problemi della vita della scuola e della disciplina come organizzazione di attività finalizzate.

5) Conoscenza dei problemi della conduzione amministrativa e contabile della scuola, nonché dei problemi amministrativi economici, finanziari attinenti alle attività ed eventuali aziende annesse.

II) PROBLEMI SPECIFICI DELLA SCUOLA MAGISTRALE E DELLA SCUOLA MATERNA

a) *Scuola magistrale*

1) Obiettivi formativi e didattici della scuola magistrale; contenuti, mezzi e metodi per raggiungerli; criteri, metodi e tecniche di valutazione. (Uno specifico approfondimento dovrà essere riservato al problema della programmazione educativa nella scuola materna, con particolare riguardo all'aspetto della continuità tra scuola materna e scuola elementare ed ai relativi itinerari didattici).

2) La condizione giovanile nella società attuale. Problemi psicologici dell'adolescenza. Il comportamento deviante. (Un particolare approfondimento — in questo settore — dovrà riguardare il problema dell'educazione sessuale dell'adolescenza ed il problema della droga).

3) Il rapporto della scuola con la società: la gestione democratica della scuola; composizione, funzionamento, attribuzioni degli organi collegiali.

4) La figura e il ruolo del preside della scuola magistrale.

5) Metodologia della ricerca e della sperimentazione educativa.

6) Criteri, metodi e tecniche per la promozione dell'aggiornamento degli insegnanti.

b) *Scuola materna*

1) Evoluzione delle istituzioni e dei metodi per l'educazione infantile.

In particolare: metodi d'insegnamento, elaborati ed adottati da Maria Montessori nelle case dei bambini, con particolare riferimento ai problemi della disciplina e della libertà, all'uso dei premi e dei castighi, alla funzione dell'ambiente e a quella del materiale di sviluppo, all'ordine e gradi della sua presentazione, alla tecnica delle lezioni. Lo studio dei suddetti problemi dovrà fondarsi sulla lettura diretta delle opere della Montessori nonché sulla conoscenza dei principali sviluppi del metodo montessoriano fino ai giorni nostri.

2) Il ruolo della scuola materna nella società contemporanea. (Un particolare approfondimento al ruolo compensatorio decondizionante dell'educazione prescolastica);

3) Funzione, struttura, autonomia istituzionale e didattica; Organizzazione e servizi; Organi collegiali della scuola materna e del vigente ordinamento scolastico;

4) I principi pedagogici, psicologici e sociologici dei vigenti « Orientamenti per la scuola materna statale » (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969);

5) I rapporti tra scuola materna e famiglia; tra scuola materna e scuola elementare;

6) Il ruolo dell'educatrice di scuola materna e degli altri operatori scolastici.

Nel corso del colloquio su uno o più dei suddetti argomenti, il candidato dovrà dimostrare di conoscere e sapersi orientare sulle fonti e sulla bibliografia essenziale dei problemi trattati.

(1828)

Concorso pubblico, per titoli, a cinque posti di custode nella carriera ausiliaria degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visti i decreti dei Presidenti della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1977, registro n. 130, foglio n. 335, con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale scientifico, tecnico ed ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1982, registro n. 128, foglio n. 91, con il quale viene dichiarato decaduto dal diritto alla nomina il sig. Scannapieco Agostino, utilmente collocato nella graduatoria del concorso a cinque posti di custode presso l'osservatorio astronomico di Roma e l'osservatorio vesuviano;
Considerato che il sig. Balzano Saverio, nominato con decreto ministeriale 13 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1982, registro n. 128, foglio n. 91, custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, non ha assunto servizio;
Considerato che il sig. Giuseppe Petrone, nominato con decreto ministeriale 3 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1982, registro n. 128, foglio n. 92, custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, ha rinunciato alla nomina;
Considerato, pertanto, che nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli osservatori astronomici, al 13 luglio 1983, data di scadenza del triennio dall'entrata in vigore della legge n. 312/80, risultavano vacanti cinque posti di custode;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, con il quale questa Amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, cinque posti di custode nella carriera ausiliaria del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a cinque posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, così distribuiti:

un posto presso l'osservatorio astronomico di Brera (Milano), con sede di servizio a Merate (Como);

tre posti presso l'osservatorio astronomico di Roma, dei quali uno con sede di servizio a Monte Porzio (Roma) e due con sede di servizio a Campo Imperatore (L'Aquila) (quota 2000 mt);

un posto presso l'osservatorio astrofisico di Catania con sede di servizio a Serra La Nave sull'Etna (quota 1720 mt).

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35, salvo le elevazioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore delle quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, corredate dei titoli di merito (in carta legale), dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V, Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) la sede per cui intendono partecipare.

Nel caso vengano indicate più sedi, si terrà conto soltanto della prima indicata;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

m) i titoli di merito effettivamente allegati alla domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare, è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari, e nelle quali non venga indicata la sede prescelta.

Art. 5.
Valutazione dei titoli

Il concorso è per titoli. L'esame e la valutazione dei titoli presentati dai candidati saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato *B* da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Non verranno valutati i titoli non documentati entro il termine di presentazione delle domande, né i titoli non in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi numerici ottenuti nella valutazione dei titoli.

Per il conseguimento dell'idoneità i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo pari ad 1.

Art. 6.
Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendono far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti, dovranno inviare i relativi certificati in carta legale rilasciati nelle forme prescritte dalle competenti autorità e comprovanti il possesso di tali titoli, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori ed idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, saranno approvate, con decreto ministeriale, le graduatorie di merito dei candidati, distinte per ogni sede.

Sulla base dell'ordine di tali graduatorie saranno dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi stessi.

Il predetto decreto ministeriale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.
Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti di rito.

I vincitori che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati custodi in prova nel ruolo della carriera ausiliaria degli osservatori astronomici, con assegnazione alla sede richiesta.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 141

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . c.a.p. . . . telefono . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a cinque posti di custode in prova nella carriera ausiliaria degli osservatori astronomici, con assegnazione all'osservatorio . . . . di . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione: . . . .;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni, oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3);

Il sottoscritto allega i seguenti titoli per la valutazione:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

. . . .
Firma (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso: ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, del segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) TITOLI DI STUDIO (fino a punti 16):

1) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare a seconda del voto riportato a partire da quello superiore al minimo: fino a punti 10;

2) per l'ammissione al secondo anno di scuola secondaria di primo grado: punti 2;

3) per l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di primo grado: punti 4;

4) licenza di scuola secondaria di primo grado: punti 6.

(I punti di cui ai numeri 2, 3 e 4 non si cumulano fra di loro).

B) TITOLI DI SERVIZIO (fino a punti 16):

1) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni statali: punti 1 per ogni anno fino a punti 8;

2) servizio prestato senza demerito presso amministrazioni pubbliche non statali: punti 0,5 per anno fino a punti 5;

3) servizio prestato presso enti o associazioni private, ditte, aziende od imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,3 per ogni anno fino a punti 3.

La frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per anno intero.

C) ALTRI TITOLI (fino al massimo di punti 8):

1) per ogni idoneità conseguita in concorsi statali pubblici per esami: punti 1 fino a punti 3;

2) altri titoli idonei a dimostrare la conoscenza da parte del candidato di nozioni utili all'espletamento delle mansioni cui dovrà essere addetto (ad esempio conoscenza del funzionamento delle macchine e dei meccanismi elementari degli osservatori): punti 3;

3) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici per esami indetti da pubbliche amministrazioni non statali: punti 1 fino a punti 2.

(1829)

Concorsi a posti di tecnico dietista, tecnico di radiologia medica e tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici dietisti (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di puericultura (oggi istituto di puericultura e medicina neonatale) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurochirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(1812)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica al bando riguardante l'indizione di concorsi pubblici, per soli esami, nel profilo professionale di capo tecnico, quarta categoria del personale, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste e Genova. (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 86 del 27 marzo 1984).

Nel bando relativo ai concorsi citati in epigrafe alla pagina 2627 della *Gazzetta Ufficiale* nello schema di domanda alla nota (1), dove è scritto: « *37100 Verona, lungo Adige Capuleti;* », leggasi: « *30100 Venezia, Fondamenta S. Lucia;* ».

(1936)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 97 del 6 aprile 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste: Diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di archivista-dattilografo.

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 5.

Modifica alla legge regionale 2 aprile 1979, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di carica

L'art. 1 della legge regionale 2 aprile 1979, n. 14, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di carica spettante, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, ai consiglieri regionali è determinata, a far data dal 1° gennaio 1984, nella misura del 65 % dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.

Ai componenti il consiglio regionale, cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo statuto, viene corrisposto un assegno integrativo mensile in relazione alle funzioni e alle attività svolte, commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma:

presidente della giunta regionale e presidente del consiglio regionale	35 %
vice presidente della giunta regionale .	30 %
assessori regionali e vice presidenti del consiglio regionale .	20 %
componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale .	10 %
presidenti di commissione legislativa permanente del consiglio regionale e presidenti di commissioni speciali di cui all'art. 19 dello statuto regionale .	10 %
vice presidenti delle commissioni legislative permanenti del consiglio regionale e vice presidenti di commissioni speciali . . .	5 %

Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata ».

Art. 2.

Norma finanziaria

Al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al cap. 10 « Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 6.

Integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, concernente: « Disciplina dei mercati all'ingrosso ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il quindicesimo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, è aggiunto il seguente comma: le sedute della commissione consultiva regionale mercati sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificata:

1) l'ultimo comma dell'art. 4 è soppresso;

2) l'art. 7 è così sostituito:

« Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la giunta regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate »;

3) l'art. 8 è integrato con i seguenti commi: « Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio regionale che li approva. Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 8.

Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DEI BENI REGIONALI

Capo I

CONDIZIONE GIURIDICA

Art. 1.
Beni regionali

I beni della Regione si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile.

Art. 2.
Inventari

1. I beni della Regione sono descritti in appositi inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.

2. I beni mobili debbono essere dati in consegna a funzionari responsabili. La consegna si effettua per mezzo di inventari.

Art. 3.
Demanio pubblico della Regione e suo regime giuridico

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla Regione, per acquisizione a qualsiasi titolo, nonché i porti lacuali e gli acquedotti di interesse regionale, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

2. Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni stessi.

Art. 4.
Patrimonio della Regione

1. I beni appartenenti alla Regione, che non siano della specie di quelli previsti dall'articolo precedente, costituiscono il patrimonio regionale.

2. Essi si distinguono in immobili e mobili, ed in indisponibili e disponibili.

Art. 5.
Patrimonio indisponibile e suo regime giuridico

1. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione le foreste, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali

2. I beni di cui al precedente comma sono soggetti ai vincoli previsti dall'art. 17, lettera *a*), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

4. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla presente legge.

Art. 6.
Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

1. I beni di demanio pubblico che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al patrimonio della Regione.

2. Il passaggio deve essere dichiarato dalla giunta regionale con apposita deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.
Patrimonio disponibile

1. Tutti gli altri beni patrimoniali della Regione non compresi fra quelli rientranti nel patrimonio indisponibile, fanno parte del patrimonio disponibile.

2. I beni del patrimonio disponibile sono soggetti alla disciplina della presente legge.

Art. 8.
Passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile

1. I beni patrimoniali indisponibili che cessano dalla loro destinazione a un pubblico servizio o che non abbiano nè possano avere particolare destinazione passano al patrimonio disponibile della Regione.

2. Il passaggio deve essere dichiarato dalla giunta regionale con apposita deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.
Inventario dei beni demaniali

1. L'inventario dei beni di demanio pubblico regionale consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.

2. L'inventario deve contenere anche l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

3. E' tenuto altresì uno schedario descrittivo dei beni medesimi.

4. La scheda contiene gli elementi utili per la identificazione e l'amministrazione dei singoli beni, nonché l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la descrizione delle opere eseguite.

Art. 10.
Inventario dei beni immobili patrimoniali

1. L'inventario dei beni immobili patrimonali consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) l'estensione;
e) il reddito;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
h) l'uso o servizio particolare a cui sono destinati;
i) la durata di tale destinazione.

2. E' tenuto altresì lo schedario di cui al precedente articolo secondo le modalità ivi indicate.

Art. 11.
Inventario dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi quelli di facile e rapido consumo, sono indicati nell'inventario che deve contenere:

a) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie;

b) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema meccanizzato di tenuta delle scritture;

c) l'ufficio in cui si trovano gli oggetti;

d) il valore.

2. I diritti e le azioni che a norma del codice civile sono considerati come beni mobili vengono descritti in separati inventari.

Art. 12.
Consegnatari dei beni mobili

1. La giunta regionale nomina i consegnatari dei beni mobili in rapporto alla ubicazione e alla dislocazione dei vari uffici scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici stessi.

2. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei beni regolarmente dati in uso ai singoli dipendenti.

3. Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti con l'indicazione del numero di inventario e del valore assegnato al bene, nonché del dipendente al quale il bene stesso è setato dato specificatamente in uso.

4. Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni stessi.

Art 13.

Ricognizione periodica dei beni

La giunta regionale provvede a ricognizioni periodiche, almeno decennali, dei beni regionali al fine di una loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

Art. 14.

Dichiarazione di fuori uso e discarico

I beni mobili regionali divenuti inservibili o non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione della giunta regionale, con la quale viene determinata anche la destinazione da dare ai beni stessi.

Capo II

USO DEI BENI REGIONALI

Art. 15.

Uso dei beni demaniali

1. I beni del demanio pubblico regionale sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo la disciplina per loro prevista dalle leggi e nell'interesse della collettività regionale.

2. I beni del demanio pubblico regionale sono destinati:

a) all'uso pubblico generale, secondo la natura del bene;

b) ad usi particolari, compatibilmente con l'interesse generale regionale e la natura del bene.

3. L'uso particolare può essere accordato a soggetti pubblici o privati mediante concessione approvata con deliberazione della giunta regionale, nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo ed in conformità alle norme della presente legge.

Art. 16.

Uso dei beni patrimoniali indisponibili

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo la disciplina per loro prevista dalle leggi e nell'interesse della collettività regionale.

2. I beni patrimoniali indisponibili sono destinati:

a) all'uso pubblico generale, secondo la natura del bene;

b) all'uso diretto da parte dell'amministrazione regionale, secondo la natura del bene;

c) ad usi particolari, compatibilmente con l'interesse generale regionale e la natura del bene.

3. L'uso particolare può essere accordato a soggetti pubblici o privati mediante concessione approvata con deliberazione della giunta regionale nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo e in conformità alle norme della presente legge.

Art. 17.

Uso dei beni patrimoniali disponibili

I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dalla giunta regionale.

Capo III

AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI

Art. 18.

Amministrazione dei beni regionali

1. I beni regionali sono amministrati dalla giunta regionale secondo le modalità fissate dalla presente legge.

2. I beni assegnati al consiglio regionale sono amministrati dallo stesso nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile.

Art. 19.

Accertamento della natura giuridica dei beni immobili

La giunta regionale, sulla base della natura e delle caratteristiche dei singoli beni, immobili e universalità di mobili, acquisiti a qualsiasi titolo dalla Regione, assegna i beni stessi a una delle categorie indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 20.

Concessione per l'uso dei beni

1. Nei casi in cui, ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16, si costituiscono sui beni regionali usi particolari, il relativo atto di concessione deve stabilire la durata, l'ammontare del canone e della cauzione.

2. Quando il concessionario sia un soggetto pubblico, il canone può essere soltanto ricognitorio e la cauzione non obbligatoria.

3. In tale atto deve essere specificato l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, nonché le eventuali condizioni necessarie per la buona conservazione del bene regionale.

4. Scaduto il termine della concessione, le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio della Regione.

Art. 21.

Vigilanza sui beni regionali e mezzi di tutela

La giunta regionale vigila affinché i beni regionali siano realmente destinati agli usi generali e particolari cui gli stessi sono stati assegnati. A tal fine, compiuti gli opportuni accertamenti, la giunta regionale adotta i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresi quelli occorrenti per la tutela dei beni regionali sia in via amministrativa che esercitando le azioni previste dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.

TITOLO II

DEI CONTRATTI

Art. 22.

Competenza

All'acquisto ed all'alienazione di beni, alle prestazioni di servizi, alle convenzioni e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi della Regione, sia attinenti a competenze proprie che a quelle delegate dallo Stato, provvede, mediante contratti, la giunta regionale, ai sensi dell'art. 39 dello statuto, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 23.

Forme di contrattazione

1. Tutti i contratti dai quali derivi una entrata o una spesa per la Regione debbono essere preceduti di regola da licitazione privata, salvo che non ricorrano le ipotesi dell'appalto-concorso o della trattativa privata nei casi previsti nei successivi articoli 30 e 31.

2. Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Regione.

3. Con apposito regolamento saranno individuati e disciplinati i lavori, i servizi e le forniture che possono farsi in economia.

Art. 24.

Scelta delle procedure

1. La giunta regionale delibera motivatamente, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura più idonea, tra quelle di cui al precedente art. 23, al fine di garantire l'economicità delle iniziative e la speditezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, di concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

2. Nessuna prestazione, opera o fornitura può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di sottrarla alla applicazione della presente legge.

Art. 25.

Capitolati d'oneri

1. Il consiglio regionale approva i capitolati generali contenenti le condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

2. La giunta regionale, sulla base di questi, approva i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Art. 26.

Asta pubblica

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso che viene affisso presso la sede della giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché, per estratto, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto.

2. L'avviso d'asta deve indicare:

a) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara;

b) l'oggetto dell'asta;

c) la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

d) il termine e le modalità prefissi per l'adempimento della prestazione;

e) gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

f) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;

g) le modalità con le quali sarà effettuata l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;

h) il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;

i) se l'aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;

l) se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art. 27.

Esclusione dalle gare

1. Sono esclusi dal partecipare alle gare coloro che, nell'eseguire altra prestazione alla Regione, si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempienza.

2. L'esclusione non dà luogo a indennizzo o a rimborso alcuno.

Art. 28.

Svolgimento della gara

1. La gara è presieduta dal presidente della giunta regionale, ovvero da un componente della stessa all'uopo delegato dalla giunta medesima.

2. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta negli articoli 69, 70, 71, 72, 73, esclusi i modi indicati alle lettere *a*), *b*) e *d*), 76, 77, 81, 82, 83 e 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 29.

Licitazione privata

1. Si procede alla licitazione privata:

a) invitando le persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte;

b) inviando alle persone o ditte che si presumono idonee per l'oggetto del contratto uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto, con invito a restituirlo munito della propria firma e con l'indicazione del prezzo offerto per il quale si sarebbe disposte ad eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dalla Regione.

2. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione deve essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.

3. Se non diversamente indicato negli inviti, il presidente della gara, dopo aver invitato ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'appalto al miglior offerente.

4. Nel secondo caso il presidente della gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora resi noti ai concorrenti, procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il miglior offerente.

5. Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare le persone o ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

6. L'individuazione delle persone o delle ditte da invitare alla gara è fatta avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti.

7. La formazione, l'aggiornamento e la tenuta degli elenchi di cui al precedente comma saranno disciplinati con un apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Si applica alla licitazione privata, in quanto compatibile, la disciplina prevista o richiamata nella presente legge per l'asta pubblica.

9. Per gli appalti delle opere pubbliche si applicano le disposizioni della legislazione statale e regionale vigente in materia.

Art. 30.

Appalto-concorso

1. Si può procedere all'appalto-concorso per lavori o forniture di particolare complessità tecnico-scientifica o che richiedano competenze e mezzi di esecuzione speciali.

2. In tal caso, fissate dalla giunta regionale le norme di massima, le persone o le ditte ritenute idonee sono invitate a presentare nei termini, nei modi e nelle forme stabilite nella lettera d'invito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

3. La giunta regionale procede alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e sentito il parere di una commissione di almeno tre esperti all'uopo da essa nominata.

4. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso, la giunta regionale può dare luogo ad altra gara.

5. Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipulazione del relativo contratto.

6. Nessun compenso o rimborso spetta di regola ai concorrenti per la compilazione dei progetti presentati. Tuttavia, ove ricorrano circostanze eccezionali, considerate sia in relazione all'interesse dell'amministrazione, sia in rapporto alla professionalità ed all'impegno di spesa del concorrente, la giunta regionale può concedere, nei limiti preventivamente stabiliti nella lettera di invito, compensi o rimborsi spese ai concorrenti i cui progetti, anche se non prescelti, siano riconosciuti di particolare rilievo.

7. L'avviso di appalto-concorso viene pubblicato con le stesse modalità di cui al precedente art. 26.

Art. 31.

Trattativa privata

1. Si può procedere a trattativa privata, interpellando, ove possibile, più persone o ditte ritenute idonee tra quelle iscritte negli elenchi di cui al sesto comma dell'art. 29:

a) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti;

b) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

d) quando l'urgenza dei lavori, dei servizi e delle forniture sia tale da non consentire l'indugio della licitazione;

e) quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi regionali;

f) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze e progettazioni di interesse regionale nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 65/78;

g) quando l'importo del contratto non superi L. 50.000.000, esclusi gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a L. 15.000.000 esclusi gli oneri fiscali, è consentito trattare anche con una sola persona o ditta;

h) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite altre forme di contrattazione.

2. La giunta regionale può aggiornare annualmente gli importi di cui alla precedente lettera *g*) in misura non superiore alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 32.

Approvazione degli atti di aggiudicazione

1. Le risultanze della gara o della trattativa privata sono approvate con deliberazione della giunta regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.

2. Con la stessa deliberazione la giunta regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà essere stipulato il contratto tra quelle previste nel successivo articolo.

3. Qualora per circostanze sopravvenute si rendesse dannosa o superflua la conclusione del contratto la giunta regionale, fino a quando il contratto medesimo non sia stato stipulato, può con deliberazione motivata revocare il provvedimento di cui al primo comma.

4. In tal caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

Art. 33.
Stipulazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati dal presidente della giunta regionale, ovvero da un componente della stessa da lui delegato e ricevuti, se stipulati in forma pubblico-amministrativa, dal funzionario regionale designato quale ufficiale rogante.

2. I contratti possono essere stipulati:

a) in forma pubblico-amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante;

b) per mezzo di scrittura privata;

c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato od alla proposta dell'amministrazione regionale;

d) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

3. Quando la giunta regionale lo ritenga opportuno ovvero l'altra parte contraente ne faccia richiesta, il contratto può essere ricevuto anche da un notaio.

Art. 34.
Ufficiale rogante

1. I contratti e gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dal funzionario reggente la segreteria della giunta regionale, ovvero da altro funzionario regionale designato dalla giunta regionale quale ufficiale rogante.

2. L'ufficiale rogante deve custodire i contratti e gli atti da lui ricevuti, nonché i contratti stipulati per mezzo di scrittura privata in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.

3. L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

4. L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti della Regione.

Art. 35.
Condizioni e clausole contrattuali

1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati, né la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore della controparte sulle somme che questa fosse obbligata ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

2. I pagamenti in acconto sono ammessi solo in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti o delle prestazioni eseguite.

3. Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione se previsto dalla disciplina professionale.

4. E' ammesso altresì il pagamento in acconto nel caso di contratti per la fornitura e manutenzione di beni da parte di ditte di notoria solidità che non usino assumere incarico di fornitura o di lavoro senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 36.
Durata dei contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi.

2. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni salvo che per ragioni di assoluta necessità o convenienza.

Art. 37.
Cauzione e penalità

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte devono prestare idonee cauzioni.

2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Nel contratto devono essere previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nella esecuzione del medesimo.

Art. 38.
Revisione dei prezzi

Salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali sono fissi e invariabili. E' tuttavia ammessa la revisione dei prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi statali.

Art. 39.
Spese contrattuali

Le spese di contratto sono a carico del contraente con l'amministrazione regionale, a meno che, per legge, per casi speciali di interesse esclusivo della Regione e per esplicita convenzione, le spese predette siano, in tutto o in parte, a carico della Regione.

Art. 40.
Esecuzione dei contratti

1. Ai contratti stipulati non possono essere apportate aggiunte o altre variazioni. Tuttavia, se nel corso di esecuzione di un contratto occorra apportare variazioni alle quantità e alle qualità dei lavori o delle forniture, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

2. In questo caso al contraente sarà pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

3. Nel caso di variazioni oltre il quinto del prezzo contrattuale, il contraente, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni del contratto.

4. Le variazioni previste nel presente articolo sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 41.
Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.

2. Il collaudo dei lavori è eseguito dagli iscritti nell'albo regionale dei collaudatori istituito da apposita legge regionale di settore ovvero, in mancanza, dal personale della Regione munito della competenza tecnica che la natura dei lavori richiede, nominati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

3. Il collaudo delle forniture è eseguito dal personale della Regione munito della competenza tecnica che la natura della fornitura richiede, nominato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati con deliberazione della giunta regionale.

4. Nei casi di lavori di importo sino a 500.000.000 di lire, oneri fiscali esclusi, e di forniture sino a 50.000.000, oneri fiscali esclusi, il certificato di collaudo può essere sostituito rispettivamente da quello di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e da un attestato di conformità all'ordinazione rilasciato da un funzionario del competente servizio tecnico regionale.

5. Il collaudo non può essere effettuato dalla stessa persona che ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori.

Art. 42.
Adeguamento alle direttive della C.E.E.

1. Per gli appalti dei lavori pubblici di importo superiore, con esclusione dell'IVA, a quello fissato nella legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme contenute in tale legge.

2. Per le forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a quello fissato nella legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme contenute in tale legge.

Art. 43.
Norma finale

1. La presente legge non si applica al consiglio regionale a norma dell'art. 23, ultimo comma, dello statuto e della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

2. Per quanto altro attinente la materia dei beni regionali e dei contratti non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le leggi statali.

Art. 44.
Norma transitoria

Fino a quando non saranno operanti gli elenchi previsti dall'art. 29 non si applicano, ai fini della individuazione delle persone o ditte da invitare alle gare, le disposizioni concernenti gli elenchi stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. 9.
Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA

Art. 1.
Istituzione del fondo di previdenza

A far tempo dal 1° gennaio 1984 il fondo di previdenza e di solidarietà tra i consiglieri della regione Piemonte di cui alle leggi regionali 12 giugno 1978, n. 32 e 9 dicembre 1980, numeri 77 e 78, è estinto.

A far tempo dalla stessa data è istituito il fondo di previdenza dei consiglieri della regione Piemonte.

Il presidente del consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo.

Art. 2.
Comitato di gestione del fondo

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio, integrato da un rappresentante di ogni gruppo consiliare non rappresentato nel predetto ufficio.

L'ufficio di presidenza, così integrato, ha mandato di dettare norme per la gestione del fondo.

Art. 3.
Bilancio

Il consuntivo del fondo è allegato come gestione speciale alla rendicontazione annuale del consiglio regionale, di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Art. 4.
Finanziamento

Al finanziamento del fondo concorrono:

a) i contributi obbligatori dei consiglieri in carica;

b) i contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;

c) i fondi accantonati; le rendite di origine patrimoniale e quelle maturate sui fondi stessi;

d) le eventuali donazioni o elargizioni.

Art. 5.
Contributi obbligatori dei consiglieri

A far tempo dal 1° gennaio 1984, i contributi di cui alla lettera *a)* del precedente art. 4 sono costituiti da una quota del 20% *dell'indennità mensile lorda spettante* ai consiglieri regionali.

Da tale data i contributi sono trattenuti ogni mese dall'ufficio di presidenza del consiglio per tutto il tempo in cui i consiglieri ricoprono la carica, qualunque sia la loro posizione agli effetti del conseguimento delle prestazioni del fondo.

I contributi sono riscossi dall'ufficio di presidenza a decorrere dal giorno dell'inizio della corresponsione dell'indennità ai singoli consiglieri. Le trattenute sono contemporaneamente versate al fondo.

Art. 6.
Prestazioni del fondo

Il fondo eroga ai consiglieri cessati dal mandato e ai loro aventi causa di cui al successivo art. 12 assegni vitalizi mensili calcolati sull'indennità mensile lorda dovuta ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno nelle seguenti misure:

Anni di contribuzione versata	Percentuale sull'indennità mensile lorda
—	—
5	25 %
6	30 %
7	35 %
8	40 %
9	45 %
10	50 %
11	52 %
12	54 %
13	56 %
14	58 %
15 ed oltre	60 %

La frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.

L'assegno vitalizio diretto spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio; a tal fine si considera per quinquennio il periodo non inferiore a quattro anni, sei mesi ed un giorno.

Per i consiglieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già versato i contributi per un periodo non inferiore ai cinque anni, rimane in vigore il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32.

Ai consiglieri che optino di avvalersi di tale norma, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base al 60% dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo alla sua prestazione.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che ne abbiano già maturato il diritto percepiscono l'assegno con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.

Per i consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile del predetto assegno è determinato in base al 60% dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

La norma di cui al primo comma del presente articolo, non si applica ai consiglieri cessati dal mandato prima della scadenza della I legislatura del consiglio regionale, per i quali rimane valido il trattamento previsto dall'art. 12 della legge regionale 20 ottobre 1972, n. 11.

Art. 7.
Contributi volontari

E' ammesso il versamento volontario del contributo previdenziale per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, anche in caso di surrogazione attiva e passiva ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,

sempreché il consigliere interessato abbia versato i contributi obbligatori per almeno trenta mesi. Tale facoltà compete anche agli aventi causa del consigliere deceduto. Non è comunque ammessa la prosecuzione dei contributi volontari per il completamento dei periodi superiori ad un quinquennio.

I consiglieri dimissionari che intendono avvalersi di tale facoltà, devono effettuare i versamenti dei contributi obbligatori per la durata dell'intera legislatura.

La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata al comitato di gestione del fondo entro novanta giorni dalla data di effettiva cessazione del mandato, a pena di decadenza; il relativo versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla comunicazione del comitato di gestione del fondo ed è calcolato sulla base del contributo obbligatorio in atto al momento della domanda.

Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge.

Per i consiglieri regionali in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge è ammessa la prosecuzione dei contributi volontari per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, indipendentemente dal limite dei trenta mesi di versamento dei contributi obbligatori previsto dal primo comma del presente articolo; la relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
Rinuncia alla contribuzione volontaria

I consiglieri cessati dal mandato che non intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo ed i consiglieri dichiarati ineleggibili o decaduti a norma di legge, hanno diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi obbligatori già versati. Tale disposizione si applica anche ai loro aventi causa.

Art. 9.
Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dello ulteriore periodo di contribuzione.

L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

Art. 10.
Anticipazione dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dello assegno vitalizio di cui al precedente art. 6 sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero degli anni di contribuzione maturati nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzioni	Anni di anticipazioni				
	uno	due	tre	quattro	cinque
cinque	21%	17%	13%	9%	5%
sei	26%	22%	18%	14%	10%
sette	31%	27%	23%	19%	15%
otto	36%	32%	28%	24%	20%
nove	41%	37%	33%	29%	25%
dieci	46%	42%	38%	34%	30%
undici	48%	44%	40%	36%	32%
dodici	50%	46%	42%	38%	34%
tredici	52%	48%	44%	40%	36%
quattordici	54%	50%	46%	42%	38%
quindici ed oltre	56%	52%	48%	44%	40%

Art. 11.
Consiglieri inabili al lavoro

Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, i consiglieri che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato.

Qualora il consigliere sia riconosciuto inabile ai sensi del comma precedente prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'art. 6 della presente legge.

Il comitato di gestione, integrato da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio ed uno indicato dall'interessato, accerta l'inabilità permanente, nonché la dipendenza da cause dipendenti dall'esercizio del mandato dell'inabilità stessa, e delibera in merito.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dalla data dell'effettiva cessazione del mandato.

Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide il comitato di gestione di cui al precedente terzo comma.

Art. 12.
Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto

Gli aventi causa a favore dei quali viene erogato l'assegno vitalizio indiretto in caso di decesso del consigliere sono:

a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;

b) i figli legittimi o naturali, in mancanza del coniuge;

c) gli affiliati, in mancanza dei figli legittimi o naturali;

d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali ed in mancanza di questi gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.

L'assegno vitalizio indiretto spetta al coniuge, purché non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'art. 151 del codice civile e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finché nello stato vedovile.

Per i figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'art. 462 del codice civile, nonché adottati; l'assegno spetta a costoro qualora siano:

a) minori, fino al conseguimento della maggiore età, oppure se studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età;

b) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa ed in particolari condizioni di bisogno, accertate dal comitato di gestione del fondo di cui al precedente art. 2.

Al padre, o in mancanza alla madre l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni.

Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.

Art. 13.
Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato

L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente articolo anche se il consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio, se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato; la relativa deliberazione è assunta dal comitato di gestione nei modi previsti dal precedente art. 11.

Art. 14.
Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto

Le condizioni soggettive per l'erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere al momento del decesso; qualora esse vengano a cessare, l'assegno stesso viene revocato con provvedimento del comitato di gestione.

Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il comitato di gestione adotta i provvedimenti conseguenti.

A tal fine i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto all'assegno indiretto; agli stessi può essere richiesta, ogni anno, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Art. 15.

Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio indiretto è erogato in percentuale dell'assegno che sarebbe spettato al consigliere nelle seguenti misure:

a) al coniuge superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%;

b) al coniuge in concorso con i figli aventi diritto, 50% elevato del 10% per ogni figlio, fino ad un massimo dell'80%; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del 10% o della minor percentuale che per ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;

c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%; qualora i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 10% per ogni unità, fino ad un massimo dell'80% ed è ripartito per quote eguali tra gli aventi diritto;

d) al padre o alla madre, 40%.

Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo, si applicano agli affiliati, qualora essi abbiano diritto agli assegni in mancanza di figli legittimi o naturali.

L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano ai beneficiari dell'assegno indiretto usufruenti dello stesso prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali rimane in vigore il disposto dell'art. 18 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32.

Art. 16.

Procedure per ottenere l'assegno indiretto

La domanda intesa ad ottenere l'assegno indiretto deve essere presentata al comitato di gestione entro il termine di un anno dalla data del decesso del dante causa o del completamento della contribuzione volontaria prevista dall'art. 9 della presente legge.

Qualora l'avente diritto sia il coniuge, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificato di matrimonio;

c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell'art. 151 del codice civile;

d) stato di famiglia.

Qualora il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro, o da chi ne ha la tutela, con la seguente documentazione:

1) certificato di morte del consigliere;

2) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del consigliere;

3) certificato di nascita degli aventi diritto;

4) stato di famiglia;

5) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivevano a carico del dante causa, ai fini di quanto disposto dal precedente art. 12, comma terzo, lettera *b*);

6) certificato comprovante la condizione di studente per i figli maggiorenni ai fini di quanto disposto dal precedente art. 12, comma terzo, lettera *a*).

Nei casi previsti dal precedente art. 12, lettera *d*), la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificato di nascita dell'avente diritto.

Art. 17.

Prescrizioni di ratei di assegno

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente il comitato di gestione.

Art. 18.

Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Titolo II

INDENNITÀ DI FINE MANDATO

Art. 19.

Beneficiari dell'indennità

L'indennità di fine mandato è erogata a quei consiglieri che cessino dall'incarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati.

Nel caso di annullamento dell'elezione di un consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione del seguente art. 21.

Art. 20.

Ammontare dell'indennità di fine mandato

L'ammontare dell'indennità di fine mandato dovuta ai consiglieri regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda, percepita in carica dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato fino ad un massimo di dieci anni.

Per gli effetti di cui al comma precedente, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.

Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato ed al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato fino alla concorrenza di dieci mensilità, comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.

Art. 21.

Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato

A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5% da devolvere ad apposito capitolo da istituirsi nella parte entrata del bilancio regionale avente per oggetto: « Introiti per ritenuta indennità di fine mandato ».

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta mediante prelievo dal bilancio del consiglio regionale, nel cui preventivo, all'interno del capitolo 10 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale », figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato « Spese per indennità di fine mandato ».

Art. 22.

Norma transitoria

Per i consiglieri regionali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono in carica da oltre due legislature, l'ammontare dell'indennità di fine mandato è aumentata per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, della misura del 50% dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal consigliere cessato dal mandato.

Art. 23.
Assegno in caso di decesso

In caso di decesso del consigliere regionale, ai soggetti indicati dall'art. 12 viene corrisposto un assegno *una tantum* il cui ammontare è pari all'indennità di fine mandato previsto dall'art. 20, oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare.

Titolo III
NORME FINALI

Art. 24.
Abrogazione

Salvo quanto previsto dagli articoli 6, quarto comma, e 15, ultimo comma, della presente legge, è abrogata la legge regionale 12 giugno 1978, n. 32, così come modificata dalle leggi regionali 9 dicembre 1980, numeri 77 e 78.

Il fondo di cui al titolo primo della presente legge succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al fondo di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 32, e successive modificazioni.

Art. 25.
Trattamenti di miglior favore

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore goduti dai consiglieri cessati dal mandato che all'entrata in vigore della presente legge già usufruiscono delle prestazioni del fondo di previdenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1984

VIGLIONE

(995)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1984, n. **10.**
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1984)

(*Omissis*).

(996)

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. **11.**
Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto le piccole derivazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 29 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53 e 24 maggio 1978, n. 228, è ulteriormente prorogata di cinque anni.

Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi di cui al primo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 febbraio 1984

VIGLIONE

(1399)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi *alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227